

Corso di Formazione «Voglio (Devo) Fare il Free Lance»

Ricomincio da me: i requisiti indispensabili
per investire sull'autoimprenditorialità

Panoramica sulle diverse tipologie societarie e non per intraprendere un'attività commerciale/professionale

- 1) Ditta individuale
- 2) Associazioni tra Professionisti (STP)
- 3) Società di Capitali (Spa, Srl Coop)
- 4) Società di Persone
- 5) Reti di Imprese

DITTA INDIVIDUALE

Impresa che fa riferimento a un solo titolare (Imprenditore) il quale è l'unico responsabile e anche l'unico promotore della sua attività.

L'art. 2082 del codice civile definisce l'imprenditore: **colui che esercita professionalmente un'attività economica organizzata per la produzione e lo scambio di beni e servizi.**

- **Impresa familiare**
- **Impresa coniugale**

VANTAGGI:

- 1) Facilmente realizzabile
- 2) Rapidità delle tempistiche per la costituzione
- 3) Ridotte spese di costituzione
- 4) Tenuta della contabilità aziendale estremamente semplice
- 5) Minori costi di gestione
- 6) Accentrato decisionale
- 7) Assenza dell'obbligo di redigere un bilancio a fine anno

SVANTAGGI:

- 1) Responsabilità illimitata nei confronti dei terzi creditori
- 2) Apporto delle sole risorse dell'imprenditore
- 3) Assenza di soci con cui confrontarsi
- 4) Limitata capacità creditizia

SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI (STP)

- Legge n. 183 del 12 novembre 2011 (Legge di Stabilità per il 2012)
- Decreto attuativo dell'8 febbraio 2013 n. 34
- Abrogazione Legge n. 1815 del 23/11/1939

«La STP non costituisce un tipo di società a se stante. Essa è disciplinata dalle norme del c.c. dettate per il tipo di sociale scelto dai professionisti.

- Spa, Srl, Coop
- Sas, Snc

DENOMINAZIONE:

- Qualunque forma societaria sia scelta deve contenere l'indicazione di «STP»
- Nelle Stp costituite per lo svolgimento di più attività professionali è consentito utilizzare l'espressione «Multiprofessionale»
- Nel caso di Sas o Snc la ragione sociale deve contenere almeno un nome dei soci illimitatamente responsabili

OGGETTO:

- Esercizio esclusivo dell'attività professionale dei soci
- Ammissione dei soli professionisti iscritti ad Ordini o Albi
- Criteri e modalità per l'esecuzione dell'incarico
- Indicazione della Polizza di assicurazione a copertura dei rischi derivanti da responsabilità civile
- Modalità di esclusione del socio cancellato dal rispettivo Ordine con provvedimento definitivo

RETI DI IMPRESE

- Legge n. 33 del 9 Aprile 2009 Art. 3 commi 4-ter, 4-quater e 4 quinquies, modificata dal D.L. n. 78 del 31 maggio 2010 e convertito nella Legge n. 22 del 30 luglio 2010

CONTRATTO DI RETE: è un accordo con il quale più imprenditori si impegnano a collaborare al fine di accrescere, sia individualmente che collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato.

SCOPO:

Con il contratto le imprese si obbligano, sulla base di un programma comune:

- a) Collaborare in forme e in ambiti attinenti all'esercizio delle proprie attività
- b) Scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica
- c) Esercitare in comune una o più attività rientranti nell'oggetto sociale.

CONTENUTI:

- a) Nome e ragione sociale deve contenere la denominazione di ogni partecipante
- b) L'indicazione degli obiettivi strategici di innovazione e di innalzamento della capacità competitiva dei partecipanti e le modalità per misurare l'avanzamento verso tali obiettivi
- c) Definizione di un programma di rete che contenga diritti e obblighi di ciascun partecipante
- d) Durata del contratto
- e) Modalità di adesione

VANTAGGI:

- divenire un soggetto di dimensioni tali da poter affrontare meglio il mercato, anche estero
- ampliare l'offerta dei servizi alla propria clientela
- dividere i costi
- accedere a finanziamenti e contributi a fondo perduto
- godere di agevolazioni fiscali
- partecipare alle gare per l'affidamento dei contratti pubblici

RETI DI PROFESSIONISTI

Con l'approvazione della Legge 81/2017 (Job Acts degli autonomi), viene introdotto nel nostro ordinamento, la possibilità ai professionisti di diventare partner di imprese partecipando a reti miste

Infatti con questa legge “ Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale”, si consente ai professionisti di costituire reti di esercenti la professione, nonché di partecipare alle Reti Miste. Questo intervento legislativo, ha ampliato le opportunità per i professionisti nel partecipare ai bandi e concorrere all'assegnazione di incarichi ed appalti privati.

Tuttavia, ancora non ci sono norme e circolari attuative su come operare.

SOCIETA' DI CAPITALE

- SPA
- SRL
- SAPA
- SOCIETA' COOPERATIVE

La loro disciplina giuridica la troviamo nel codice civile nel Libro V e VI « Delle Società»

- Art 2247 definisce il contratto di società. (Con il contratto di società due o più persone conferiscono beni e servizi per l'esercizio in comune di una attività economica, allo scopo di dividerne gli utili)
- Si costituiscono con atto pubblico notarile;
- Richiesto il versamento di un capitale minimo.

CARATTERISTICHE:

- Personalità Giuridica
- Autonomia Patrimoniale
- Responsabilità Limitata dei soci

Il DL 24/01/2012 n. 1 (decreto sulle liberalizzazioni)

ha introdotto il nuovo art. 2463 bis del cc. che istituisce la fattispecie della SRLS.

Pensata soprattutto per Start Up o giovani imprenditori, da la possibilità di costituire una società con un capitale minimo da 1 € a 9999,99 € (da 10.000 si entra nella sfera delle Srl ordinarie).

- Il vantaggio è quello di avere una società anche conferendo quote basse (abbiamo detto che può avere un capitale di 1 €), la costituzione presso il notaio è gratuita (si versano solo i diritti e bolli per l'iscrizione in cciaa)
- Lo svantaggio riguarda l'obbligo di utilizzare uno statuto predisposto dal Ministero poco flessibile.

SOCIETA' COOPERATIVA

Le Cooperative sono disciplinate nel Titolo SESTO del V libro" DEL LAVORO" DEL CODICE CIVILE. (artt. 2511 e seguenti).

Ai sensi di questo articolo, «le cooperative sono società a capitale variabile con scopo mutualistico iscritte presso l'Albo delle Cooperative di cui all'art. 2512 del c.c.

Caratteristiche di questo istituto sono:

- 1) La cooperazione
- 2) Scopo mutualistico

Entrambi sono espressione della funzione sociale riconosciuta a queste società, sancita dall'art. 45 comma 1 della nostra Costituzione.

Le cooperative giornalistiche:

sono disciplinate dagli articoli 5 e 6 della legge 5 agosto 1981 n. 416 art. 5 e 6

Si tratta di cooperative sottoposte ad un regime speciale che prevede l'adozione da parte dell'assemblea dei soci fondatori di uno statuto tipico.

Inoltre, ai sensi della lettera a) comma 4 art. 1 della legge 16 luglio 2016 n. 103 devono essere in possesso del requisito della mutualità prevalente.

Le cooperative giornalistiche, oltre ai benefici genericamente previsti a favore della cooperazione, godono di un particolare favore da parte del legislatore anche in relazione ai contributi pubblici all'editoria previsti dall'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250.

- **L'art. 6, comma 1, della legge 416/81** sottolinea che

1. devono essere a capitale variabile con scopo mutualistico; (minimo 3 soci)
2. la denominazione sociale deve contenere l'indicazione di "società cooperativa";
3. nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici deve essere rispettato il principio di parità di trattamento.
4. Mutualità prevalente.

MUTUALITA' PREVALENTE:

Le Cooperative:

- a) Svolgono la loro attività prevalentemente in favore dei soci o utenti di beni e servizi
- b) Si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attività, delle prestazioni lavorative dei soci
- c) Si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attività, degli apporti di beni e servizi da parte dei soci

Società di Persone.

- A) Società in Accomandita Semplice (S.A.S.)
- B) Società in Nome Collettivo (S.N.C.)
- C) Società Semplice (S.S.). Questa costituisce la forma più elementare di società di persone. La caratteristica fondamentale è data dal fatto che essa può avere ad oggetto esclusivamente l'esercizio di un'attività economica non commerciale.)

CARATTERISTICHE

- 1) Sono società prive di Personalità Giuridica;
- 2) Hanno una «Autonomia Patrimoniale» parziale
- 3) Responsabilità solidale e illimitata dei soci

Nel contratto che costituisce una delle 2 forme societarie menzionate, ha rilevanza la persona che contrae e le sue qualità personali. Questo significa che ogni atto, ogni decisione deve essere presa con il consenso degli altri soci. Non esiste un organo assembleare e le decisioni possono essere prese informalmente attraverso consultazioni individuali. Quindi, si ha la persona al centro dell'interesse sociale.

Una differenza sostanziale e non di poco conto è data dal fatto che, a differenza delle società di capitali, non hanno personalità giuridica non hanno quella "Autonomia patrimoniale" vista precedentemente.

Di conseguenza, per le insolvenze, ed in via sussidiaria, ne rispondono personalmente i soci in maniera solidale e illimitata (fatta eccezione per i soci accomandanti nella SAS).

La costituzione viene preferita nel caso di ridotte dimensioni dell'attività da svolgere e quando si vuol minimizzare i costi di costituzione non essendoci un capitale minimo da conferire e ridurre i costi di gestione.

I soci devono iscriversi all'Inps o alla cassa di appartenenza.

Fiscalmente, la tassazione è in testa ai soci pro quota di partecipazione versata.